

# REDDITO DI INCLUSIONE: COS'È E COME SI ACCEDE

## COSA È IL REI

Il **Reddito di inclusione (REI)** è una misura nazionale di contrasto alla povertà dal carattere universale, subordinata alla valutazione della condizione economica e all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione socio lavorativa. Viene riconosciuto ai nuclei familiari in condizione di povertà, previa verifica del possesso dei requisiti, verrà erogato dal 1° gennaio 2018 e sostituirà il **SIA (Sostegno per l'inclusione attiva)** e l'**ASDI (Assegno di disoccupazione)**. Le domande di accesso alla misura potranno essere presentate in qualunque momento dell'anno, a partire dal 1 dicembre 2017. Il REI si compone di due parti:

1. un **beneficio economico**, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI);
2. un **progetto personalizzato** di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà, predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune.

## REQUISITI

### Requisiti di residenza e soggiorno

Il richiedente deve essere congiuntamente:

1. cittadino italiano o degli altri paesi dell'Unione Europea o suo familiare, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso o titolare di protezione interazionale;
2. residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.

### Requisiti familiari

Il nucleo familiare deve trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni, con riferimento alla sua composizione come risultante dalla DSU, già dichiarate ai fini ISEE al momento della presentazione della domanda:

1. presenza di un componente di età minore di anni 18;
2. presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore o tutore;
3. presenza di una donna in stato di gravidanza accertata (nel caso in cui sia l'unico requisito familiare posseduto, la domanda può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto, indicata nel certificato, e deve essere corredata da documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica).
4. presenza di un componente che abbia compiuto 55 anni che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi (vedi quadro C modulo di domanda e circolare INPS n. 172).

Si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponda ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (rispettivamente, 8.000 e 4.800 euro) Il REI è incompatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente del nucleo familiare della NASpI o di altro ammortizzatore sociale

### Requisiti economici

Il nucleo familiare deve essere in possesso di una Dichiarazione ISEE in corso di validità da cui risulti congiuntamente:

1. un valore **ISEE** in corso di validità non superiore a 6 mila euro;
2. un valore **ISRE** (non superiore a 3mila euro);
3. un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20 mila euro;
4. un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) di importo inferiore o uguale: 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente, 8.000 per i nuclei composti da due componenti e 10mila euro per i nuclei composti da tre o più componenti
5. un valore non superiore alle soglie di cui ai precedenti punti 1 e 2 relativamente all'ISEE e all'ISRE riferiti ad una situazione economica aggiornata qualora si sia verificata una variazione dell'indicatore della situazione reddituale (ISR) ovvero della situazione lavorativa. In quest'ultimo caso, si precisa che l'aggiornamento della situazione reddituale, all'atto della domanda, derivante dallo svolgimento di attività lavorative, avviene attraverso la compilazione della sezione ReI-Com del modello di domanda (vedi circolare n. 172 dell'INPS allegata, al punto 9).

Ai fini della verifica dei predetti requisiti economici, sarà presa in considerazione l'attestazione ISEE in corso di validità:

- se nel nucleo è presente un componente di età inferiore ad anni 18, sarà considerato l'ISEE minorenni;
- in assenza di minorenni nel nucleo, sarà considerato l'ISEE ordinario;
- in presenza di ISEE corrente (che aggiorna l'ISEE ordinario o l'ISEE minorenni) sarà comunque considerato quest'ultimo.
- In caso di presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni che non abbiano entrambi i genitori in comune, verrà considerato il più favorevole tra gli eventuali differenti indicatori ISEE Minori.

- In presenza di una attestazione ISEE con omissioni o difformità, l' INPS si avvarrà del diritto, riconosciuto agli enti erogatori dal D.P.C.M. n. 159/2013, di richiedere idonea documentazione volta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Qualora tale documentazione non pervenga nel termine di 30 giorni dalla richiesta, la domanda sarà respinta.

***L'ISEE deve essere rinnovato alla scadenza per evitare la sospensione del beneficio.***

### **Altri requisiti**

1. non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
2. non possieda navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

I requisiti devono essere mantenuti per l'intera durata del beneficio (ove non diversamente specificato), pena la cessazione dello stesso. Questi verranno verificati dall'INPS periodicamente.

Si precisa che coloro che presentano domanda di REI a far data dal 1° gennaio 2018 devono essere comunque in possesso, all'atto della presentazione della domanda, dell'attestazione ISEE 2018. In caso di attività lavorativa da parte di uno o più componenti del nucleo familiare, leggere attentamente il Quadro D del modulo di domanda.

## **BENEFICIO ECONOMICO**

L'ammontare dell'importo è correlato al numero dei componenti del nucleo familiare e tiene conto di eventuali trattamenti assistenziali e redditi in capo al nucleo stesso. In ogni caso, l'importo complessivo annuo non può superare quello dell'assegno sociale annuo (5.824 euro per il 2017).

Valore mensile massimo del beneficio economico

Numero componenti	Beneficio massimo mensile
1	187, 50 €
2	294, 50 €
3	382, 50 €
4	461,25 €
5	485,41 €

Il beneficio viene concesso per un periodo massimo di 18 mesi e, se necessario, potrà essere rinnovato per ulteriori 12 mesi. In tal caso, la richiesta di rinnovo potrà essere inoltrata non prima di 6 mesi dall'erogazione dell'ultima mensilità.

## **PROGETTO PERSONALIZZATO DI ATTIVAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA**

L'articolo 6 del decreto legislativo prevede che l'erogazione del ReI sia condizionata alla sottoscrizione del progetto personalizzato sottoscritto dai componenti il nucleo familiare,

Il Progetto viene predisposto dai servizi sociali del Comune, che operano in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit.

Il Progetto riguarda l'intero nucleo familiare e prevede specifici impegni che vengono individuati da operatori sociali opportunamente identificati dai servizi competenti, sulla base di una valutazione delle problematiche e dei bisogni. La valutazione prende in considerazione diverse dimensioni: le condizioni personali e sociali; la situazione economica; la situazione lavorativa e il profilo di occupabilità; l'educazione, l'istruzione, la formazione; la condizione abitativa; le reti familiari, di prossimità e sociali.

La valutazione è organizzata in un'analisi preliminare (da svolgersi entro 25 giorni dalla richiesta del REI) e in una più approfondita, qualora la condizione del nucleo familiare sia più complessa. Se in fase di analisi preliminare emerge che la situazione di povertà è esclusivamente connessa alla mancanza di lavoro, il Progetto personalizzato è sostituito dal Patto di servizio o dal Programma di ricerca intensiva di occupazione (varie misure di politica attiva del lavoro, in capo ai Centri per l'impiego, previste dai decreti attuativi del

## **CARTA REI**

Il beneficio economico viene versato mensilmente su una carta di pagamento elettronica (Carta REI). Completamente gratuita, funziona come una normale carta di pagamento elettronica. La carta deve essere usata solo dal titolare e permette di:

prelevare contante entro un limite mensile non superiore alla metà del beneficio massimo attribuibile al costo del servizio (fare acquisti tramite POS in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati; pagare le bollette elettriche e del gas presso gli uffici postali; avere uno sconto del 5% sugli acquisti nei negozi e nelle farmacie convenzionate, con l'eccezione degli acquisti di farmaci e del pagamento di ticket.

## **Come presentare la domanda**

La domanda per il contributo può essere presentata a partire dal 1 dicembre 2017 e **senza scadenza dei termini**.

La richiesta del beneficio viene presentata da un componente del nucleo familiare mediante la compilazione di un modulo (predisposto dall'Inps) con il quale si dichiara, fra l'altro, il possesso di alcuni requisiti necessari per l'accesso al

programma. Nella valutazione della domanda si tiene conto delle informazioni già espresse nella Dichiarazione Sostitutiva Unica utilizzata ai fini **ISEE**. È importante quindi che **il richiedente sia già in possesso di un'attestazione dell'ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda.**

Alla domanda è necessario allegare:

- copia di valido documento d'identità;
- copia fronte/retro del codice fiscale;
- copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, attestato di soggiorno o attestato di soggiorno permanente per i cittadini comunitari o loro familiari;
- in caso di gravidanza, documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica.

#### **ITER DELLA DOMANDA**

Le domande devono essere presentate presso l'ufficio protocollo dell'Ente o presso il Servizio Sociale sito in via Madonna delle Grazie a partire dal 1/12/2017 sull'apposito modello predisposto dall'INPS

Il Comune a seguito delle verifiche di competenza invia l'istanza all'Inps entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione.

**L'Inps**, entro i successivi 5 giorni, verifica il possesso dei requisiti e, **in caso di esito positivo, eroga il beneficio e invia a Poste Italiane la disposizione di accredito.**

Poste emette la Carta REI e tramite lettera invita il beneficiario a recarsi presso qualunque ufficio postale abilitato al servizio per il ritiro. **Prima di poter utilizzare la Carta, il titolare dovrà attendere il PIN, che gli verrà inviato in busta chiusa presso l'indirizzo indicato nella domanda**

#### **Normativa di riferimento**

[Legge 15 marzo 2017, n. 33 \(Legge delega per il contrasto alla povertà\)](#)

[Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147](#)

Circolare Inps n. 172 del 22/11/2017

## **MODELLO DI DOMANDA**

### **Modello REI.Com**